

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche del Territorio, Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, politiche dell'ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere)

Progetto di legge n. 191 relativo a:

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E PARCHI REGIONALI, EDIFICI DI CULTO, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, GOVERNO DEL TERRITORIO

Testo licenziato dalla Commissione, con modifiche, anche nel titolo, in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE N. 191

di iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il 22 giugno 2023 nella seduta n. 109 con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	37	29		8
Maggioranza richiesta	19			

Incaricato a relazionare in aula la Consigliera Silvia RIZZOTTO Correlatore il Consigliere Jonatan MONTANARIELLO

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E PARCHI REGIONALI, EDIFICI DI CULTO, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, GOVERNO DEL TERRITORIO

Relatore la Consigliera RIZZOTTO

Signor Presidente, colleghi Consiglieri

Con il presente disegno di legge, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, si propone per l'anno 2023, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie di competenza della Seconda Commissione consiliare permanente.

Nello specifico il testo del disegno di legge interviene in materia di protezione civile, ambiente e parchi regionali, edifici di culto, edilizia residenziale pubblica, governo del territorio, e si compone complessivamente di diciassette articoli, di cui sei inseriti dalla Seconda Commissione in sede di esame, suddivisi in sei Capi, comprese le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo primo contiene un unico articolo con il quale si prevede una modifica all'articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile". Con la modifica proposta si intende attribuire alla Giunta regionale la possibilità, nell'ambito del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 24, di concedere contributi per particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare il servizio regionale di protezione civile, garantendone la continuità nell'assolvimento delle relative funzioni. I contributi sono finalizzati a sostenere iniziative od interventi riconosciuti dalla Giunta regionale di carattere strategico a rilevanza regionale e la loro realizzazione è affidata ai componenti del Servizio regionale, cioè la Regione, le province, la Città Metropolitana di Venezia, i comuni e le loro forme associative, oltre che alle strutture operative del servizio regionale quali ARPAV, le altre aziende regionali, le aziende sanitarie, il volontariato organizzato iscritto all'elenco regionale, gli enti ed istituti di ricerca con finalità di protezione civile operanti nel territorio regionale. L'articolo dispone che la Giunta ne dia tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale.

Il Capo secondo si compone di nove articoli che intervengono in materia di ambiente e parchi regionali con modifiche a cinque diverse leggi regionali.

L'articolo 2 del progetto di legge apporta una modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" al fine di aggiornarne il testo alla vigente normativa statale di riferimento e ad individuare, in maniera chiara e univoca, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, stabilendo che per gli impianti non soggetti ad autorizzazione all'installazione ed esercizio per la produzione di energia elettrica, gli aspetti ambientali relativi alle emissioni in atmosfera siano valutati

nel complesso dello stabilimento attraverso il medesimo procedimento autorizzativo in capo ad un'unica Autorità competente.

L'articolo 3, inserito in sede di esame, propone di aggiornare il riferimento normativo statale di cui alla lettera a) del punto 4) dell'articolo 6 della LR 33/1985, che definisce le competenze del comune in materia ambientale.

L'articolo 4, anch'esso inserito in sede di esame, propone di stralciare il riferimento ad una norma statale abrogata dal comma 2 dell'articolo 78 (Tutela dell'atmosfera), della medesima LR 33/1985.

Con l'articolo 5 si prevede l'abrogazione di due commi dell'articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" che prevedono ancora il rinvio ad una competenza regionale in tema di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che l'evoluzione normativa statale ha reso obsoleta in quanto oggi l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera confluisce nei provvedimenti autorizzativi unici, la cui competenza è compiutamente definita dalla vigente normativa statale e regionale, ovvero costituisce atto autonomo ove la norma non preveda il rilascio di un titolo autorizzativo per la produzione di energia elettrica.

L'articolo 6, inserito in sede di esame, propone di aggiornare il riferimento normativo statale di cui al comma 2 dell'articolo 80 della LR 11/2001, comma relativo alle funzioni delle province nell'ambito della disciplina riguardante le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

L'articolo 7, anch'esso inserito in sede di esame, propone anch'esso di aggiornare il riferimento normativo statale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 della LR 11/2001, lettera riguardante la predisposizione, da parte di ARPAV, della relazione annuale sulla qualità dell'aria.

L'articolo 8 modifica l'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che dispone in merito agli organi dei Consigli di bacino per il servizio idrico integrato, al fine di uniformare tale disposizione normativa con quella vigente per i Consigli di Bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)", e consentire in tal modo ai sindaci di poter delegare la partecipazione all'Assemblea d'Ambito anche a soggetti diversi dall'assessore comunale, come attualmente prevede la disposizione della legge regionale 17/2012 che si intende modificare.

Con l'articolo 9, poi, si prevede una modifica all'articolo 3 della citata legge regionale 52/2012 finalizzata ad introdurre una specifica previsione che disciplini l'iter di approvazione per le richieste dei singoli comuni di passaggio da un Consiglio di bacino ad un altro, al di fuori della fattispecie già prevista dall'art. 3, commi 1 e 1 bis della medesima legge che si riferisce esclusivamente alla diversa approvazione di riconoscimento dei bacini territoriali, immediatamente precedente alla costituzione degli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO). La proposta di passaggio ad un bacino territoriale diverso da quello approvato dalla Giunta regionale è presentata dal singolo comune; la procedura è avviata, sentiti i consigli di bacino di provenienza e di destinazione, che si esprimono, tenendo conto della salvaguardia della propria

operatività e del rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità: trattasi di parere non vincolante e dal quale si prescinde, decorsi trenta giorni dalla richiesta. La Giunta regionale delibera sulla proposta di passaggio di bacino, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde.

Infine, l'articolo 10, introdotto in sede di esame, propone una modifica di semplificazione normativa, volta ad integrare nelle disposizioni in materia di rendicontazione annuale in capo agli enti parco regionali (comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali"), quanto già previsto dall'articolo 8 (Relazione sull'attività) della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali", coordinando in questo modo le disposizioni in materia di rendicontazione annuale contenute nelle due leggi regionali, disponendo inoltre che gli enti parco trasmettano anche il programma annuale di attività, al fine di consentire quindi alla commissione consiliare competente di avere un costante e periodico monitoraggio sull'attività svolta dagli enti parco nonché un quadro completo ed esaustivo di quanto gli enti parco intendono realizzare.

Con il Capo terzo si interviene in materia di edifici di culto con un articolo diretto a modificare l'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".

La modifica è finalizzata a permettere il finanziamento regionale diretto a favore di edifici di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, anche quando questi non sono nelle proprietà di un ente della confessione religiosa medesima ma di una persona giuridica pubblica. In questi casi, l'istanza di contributo è presentata dalle autorità competenti, individuate in base all'ordinamento di ciascuna confessione religiosa, e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente proprietario.

Il Capo quarto, introdotto in sede di esame, interviene nella in materia dell' di edilizia residenziale pubblica proponendo, all'articolo 12, una modifica all'articolo 46 della legge regionale 03 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", relativo all'attribuzione di alloggi per finalità sociali, al fine di garantire la possibilità ai comuni, qualora il numero di alloggi da assegnare annualmente sia inferiore alle cento unità, di riservare comunque fino a 2 alloggi a specifici progetti destinati a situazioni di fragilità sociale a favore delle aziende ULSS o dei servizi sociali del comune stesso.

Il Capo quinto concerne la materia del governo del territorio e si compone di tre articoli diretti a modificare altrettanti articoli della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Il primo, l'articolo 13 del progetto di legge, modifica l'articolo 45 ter della l.r. 11/2004 per consentire, in un'ottica di semplificazione e in coerenza con quanto previsto dall'art. 146 del D.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, di ricomprendere le forme associative e di cooperazione fra enti locali, come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, tra i soggetti ai quali la Regione può delegare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio.

L'articolo 14 del progetto di legge modifica l'articolo 45 quater della l.r. 11/2004. La modifica proposta, in coerenza con la finalità di promuovere forme

di cooperazione tra enti che favoriscano, tra l'altro, una maggiore qualità dei servizi erogati ai cittadini, consente ai comuni di esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ad essi delegate anche attraverso forme di convenzionamento con gli Enti Parco regionali inseriti nell'Elenco degli enti idonei.

Con l'articolo 15 si apporta infine una modifica all'articolo 45 septies della l.r. 11/2004 che ha istituito l'Osservatorio regionale per il paesaggio con il compito di predisporre studi, raccogliere dati e formulare proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.

In questi anni di attività l'Osservatorio regionale ha promosso la costituzione di osservatori in ambito locale, come luogo privilegiato per poter raccogliere le indicazioni che le popolazioni percepiscono come esigenze primarie e, conseguentemente, adottare iniziative specifiche rispondenti alle suddette esigenze. Con la modifica proposta si intende istituzionalizzare tale previsione, stabilendo con legge che gli Osservatori locali per il paesaggio aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo sesto con due disposizioni finali: la prima (articolo 16) contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma (articolo 17) prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie locali (espresso in data 8 maggio 2023) e della Prima Commissione (espresso in data 21 giugno 2023), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 22 giugno 2023 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 191 e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Bet, Bisaglia, Cavinato, Centenaro, Sponda e Zecchinato (Zaia Presidente), Dolfin e Puppato (Liga Veneta per Salvini Premier), Venturini (Forza Italia – Berlusconi – Autonomia per il Veneto) e Valdegamberi (Misto).

Hanno espresso voto di astensione i Consiglieri Bigon, Montanariello e Zanoni (Partito Democratico Veneto), Ostanel (Il Veneto che Vogliamo) e Lorenzoni (Misto). DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E PARCHI REGIONALI, EDIFICI DI CULTO, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, GOVERNO DEL TERRITORIO

CAPO I - Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 1 - Modifica all'articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile".

- 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13, è inserito il seguente:
- "3 bis. Al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare il servizio regionale di protezione civile garantendone la continuità nell'assolvimento delle relative funzioni, la Giunta regionale può individuare eventuali interventi di carattere strategico a rilevanza regionale, da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, prevedendo, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo di cui al comma 1, un contributo per la realizzazione degli stessi, e ne dà tempestiva informativa alla competente commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale."

CAPO II - Disposizioni in materia di ambiente e parchi regionali

Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

- 1. La lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è sostituita dalla seguente:
- "b) autorizzando gli stabilimenti ai sensi della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 269 del medesimo decreto, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 bis della presente legge;".

Art. 3 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

1. Alla lettera a) del punto 4) dell'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, le parole: "di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, articolo 7, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3 dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni.".

Art. 4 - Modifica all'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".

1. Al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, le parole: "nonché per gli impianti ricadenti nelle aree individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203" sono soppresse.

Art. 5 - Modifica all'articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono soppressi.

Art. 6 - Modifica all'articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Al comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, le parole: "del d.p.r. n. 203/1988" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni".

Art. 7 - Modifica all'articolo 81 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, le parole: "di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del d.p.r. n. 203/1988" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e successive modificazioni".

Art. 8 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche".

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 le parole: "dall'assessore comunale delegato" sono sostituite dalle seguenti: "loro delegati con competenza in ordine alle funzioni di cui al comma 2".

Art. 9 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)"".

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 "Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)""", è inserito il seguente:

"3 bis. La proposta di passaggio ad un bacino territoriale diverso da quello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 1 e 1 bis è presentata dal singolo comune, previa deliberazione del consiglio comunale, adeguatamente motivata dalle valutazioni relative ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. La procedura di passaggio è avviata, sentiti i consigli di bacino di provenienza e di

destinazione, che si esprimono, tenendo conto della salvaguardia della propria operatività e del rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde. La Giunta regionale delibera sulla proposta di passaggio di cui al presente comma, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde".

Art. 10 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

- 1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 è così sostituito:
- "6. Il Consiglio direttivo invia annualmente, entro il mese di febbraio, alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette e ai Comuni facenti parte del Parco:
- a) il programma annuale di attività ed il programma annuale di conservazione della natura, di sviluppo sostenibile e promozione deliberati ad inizio anno;
- b) una dettagliata relazione motivata e documentata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul funzionamento dell'Ente parco nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con i programmi di cui alla lettera a) riferiti all'anno precedente."

CAPO III - Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto

Art. 11 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale in materia di interventi pe gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali", dopo le parole: "confessione religiosa" sono inserite le seguenti: ", proprietarie dei beni o su beni di proprietà di persone giuridiche pubbliche i cui rappresentanti legali devono sottoscrivere l'istanza".

CAPO IV - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 12 - Modifica all'articolo 46 della legge regionale 03 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 03 novembre 2017, n. 39, le parole: "fino al 2 per cento degli alloggi da assegnare annualmente", sono sostituite con le seguenti: "fino a 2 alloggi tra quelli da assegnare annualmente ovvero, qualora il numero degli alloggi da assegnare annualmente sia superiore a 100, fino al 2 per cento di tale numero".

CAPO V - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 13 - Modifica all'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Al comma 3 dell'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le parole: "e province" sono sostituite dalle seguenti: ", province e Città

Metropolitana di Venezia, nonché a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 14 - Modifica all'articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono aggiunte le parole: ", anche attraverso forme di convenzionamento con gli enti parco regionali".

Art. 15 - Modifica all'articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

1. Dopo il primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente: "Gli Osservatori locali per il paesaggio aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea del paesaggio a tutto il territorio regionale.".

CAPO VI Disposizioni finali

Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 17 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di protezione civile5
Art. 1 - Modifica all'articolo 24 della legge regionale 1° giugno 2022,
n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile"5
CAPO II - Disposizioni in materia di ambiente e parchi regionali5
Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985,
n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"5
Art. 3 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 1985,
n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"
Art. 4 - Modifica all'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985,
n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"5
Art. 5 - Modifica all'articolo 79 della legge regionale 13 aprile 2001,
n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112"
Art. 6 - Modifica all'articolo 80 della legge regionale 13 aprile 2001,
n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112"
Art. 7 - Modifica all'articolo 81 della legge regionale 13 aprile 2001,
n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112"6
Art. 8 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012,
n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche"6
Art. 9 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre
2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2,
comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato
(Legge finanziaria 2010)""6
Art. 10 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 giugno
2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei
parchi regionali"
CAPO III - Disposizioni in materia di interventi per gli edifici di culto7
Art. 11 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987,
n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione"
CAPO IV - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica7
Art. 12 - Modifica all'articolo 46 della legge regionale 03 novembre
2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica"7
CAPO V - Disposizioni in materia di governo del territorio
Art. 13 - Modifica all'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio"
Art. 14 - Modifica all'articolo 45 quater della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio"8
pacsaggio

Art. 15 - Modifica all'articolo 45 septies della legge regionale 23	
aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia	a di
paesaggio"	8
CAPO VI Disposizioni finali	
Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.	
Art. 17 - Entrata in vigore	8